




**A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -**



REGULATION A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA SEASON 2021

The A.S.D (Amateur Sporting Association) Kiteclub Malcesine del Garda manages the Kiteboarding activity in the Council of Malcesine at Valle dell'Acqua, Navene. The use of the area and the facilities is governed by Ordinance no. 70/2012 issued by the Malcesine Town Council, while the activity in the water is regulated by **Ordinances no. 130/45.02 of 17/08/2010 and 27/62.01.02 of 28/02/2012**, issued by the Veneto Regional Council. The committee members of A.S.D. (Amateur Sporting Association) Kiteclub Malcesine are available for any clarification that may be required regarding the above and the safety officers will ensure that regulations are fully adhered to at all times

Kiteboarding may be carried out in this area only and only by those who fulfil the following criteria:

1. He/ she is a regular member of the Amateur Sporting Association A.S.D Kiteclub Malcesine del Garda;
2. Each member is required to present a valid medical certificate for non competitive sport activities;
3. He / she has a valid Kiteboarding level 3 certificate;
4. He / she has adequate third party civil liability insurance cover valid for Kiteboarding;
5. He / she has paid the annual membership fee and / or the daily rate established by Amateur Sporting Association A.S.D Kiteclub Malcesine del Garda;
6. He / she is in possession of perfectly functioning kiteboarding equipment including the following:

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*

- Safety device for immediate release of the kite body if necessary and a separate safety system to open and fully de-power the kite;
 - Approved safety vest or jacket with obligation to wear it at all times;
 - Good quality knife for cutting leader or flying lines with obligation to carry it at all times.
7. He / she must be informed of current wind conditions, any turbulence and the location of safe re-entry areas.

The following conditions must be respected at all times:

1. Only persons who are 14 years of age or older may kiteboard in the designated area. Children, 16 years old or younger, must be accompanied at all times by a fully-qualified instructor;
2. Only one inflated kite per member is allowed on the beach at any one time, laid down according to the indications of the beach supervisor;
3. The launch-corridor must be kite-free at all times. Kites that constitute an obstruction or are in excess will be deflated by the kiteboarding area supervisor;
4. During departure from the shore all kiteboarders must be assisted by the person responsible;
5. Only one kite may depart from the launch-corridor at a time. Departure must be made in the shortest time possible and with the maximum respect of all safety measures;
6. In the tunnel designated for preparation of kite lines only 3 bars with lines ready to be attached may be laid down at any one time;
7. In the launch corridor only one Kiteboarder at a time is allowed. Precedence should always be given to those re-entering from the water;
8. In order to facilitate maximum safety new members who intend to kiteboard in the area must inform the person in charge, or one of the club's senior members, of their decision and, in addition, communicate to the club the precise make and model of kite employed;
9. Lines and bar must be connected to the kite only when all other equipment is prepared and/or worn correctly and immediately before departure. Similarly, they must be disconnected in safety immediately after re-entry;
10. Kiteboards are classified as vessels and therefore are subject to current legislation pertaining to sailing;
11. Kiteboards must not provoke dangerous situations or impede the progress of other vessels and, in particular, should maintain a safe distance from areas with a large number of sailboats and / or windsurfs;
12. Departure and re-entry are allowed only in the designated launch corridor and should be carried out in "body drag" as far as the offshore limit of the launch corridor, or navigating in the correct position at low speed and maintaining the maximum control.

- No jumps or moves are allowed when approaching the shore or in the launch corridor;
13. When two kiteboards are sailing towards each other on a collision course the upwind rider must give way to the downwind rider by raising his/her kite, while the downwind rider must lower his/her kite;
 14. When two kiteboards are sailing on the same course in the same direction the upwind rider gives way to the downwind rider by raising his / her kite and slowing down;
 15. Kiteboards proceeding in the correct sailing position must respect the regulations governing the meeting with other kiteboards at all times. Kiteboards in starboard tack (right shoulder forward) have right of way over kiteboards in port tack. Kiteboards in starboard tack must give way, by raising the kite, to those who are passing downwind. Kiteboards in port tack must keep the kite high;
 16. Kiteboards proceeding in starboard tack and in the correct sailing position, or that cross the path of other vessels, should maintain their course with the kite raised and adopt safe and responsible behaviour;
 17. Kiteboards proceeding in the same direction as other upwind kiteboards or vessels should give way to those down wind by maintaining the kite in a raised position;
 18. When crossing the path of other vessels, downwind kiteboards should avoid making sudden manoeuvres with the kite;
 19. When overtaking, the faster kiteboard approaching from behind must maintain an adequate safety distance;
 20. Manoeuvres, transitions, aerial moves, artistic moves and kite loops must be carried out at a safe distance from all other types of vessels and kiteboards exhibiting such manoeuvres never have right of way;
 21. In the event of the need for an emergency re-entry outwith the area of the launch corridor allocated to departure and re-entry, the kiteboarder must lower his / her kite to the water, at a distance of no fewer than 150 metres from the shore, neutralise it, swim to shore and immediately deflate the kite.

Limitations and Prohibitions

1. Members must not walk around with an inflated kite, except during departure;
2. Members must never lift a kite to the zenith position during departure due to the risk of sudden stalling. Departure should be made with the kite held low and at a preferred angle of approximately 45°;
3. Except for within the launch corridor, **kiteboarding must not be carried out closer than 150 mt. from shore**, nor in the following cases:
 - a) Inside ports and harbours and/or along their approach routes, nor at a distance of fewer than 500m lateral distance from port and harbour entrances;
 - b) At a distance of fewer than 500m from public transport stops and along the routes of such transport;

- c) In the areas reserved for bathing nor at a distance of fewer than 200m from such areas;
 - d) Within a radius of 100 meters from places or assistance vessels signalling the presence of divers;
 - e) Inside other areas designated for specific, non-kiteboarding activities;
4. Kiteboarding is permitted only in conditions of good visibility, in the presence of suitable meteorological and favourable water conditions, from half an hour before sunrise to half an hour after sunset or during other, more restrictive times specified by Malcesine Town Council.
5. In case of bad weather conditions, a RED flag will be hoisted outside of the kiteclub reception, in this case the rescue service will NOT be guaranteed.

For that which is not explicitly dealt with by the above regulations reference should be made to Ordinance nos 130/42.02 of 2010 and 27/62.01.2 of 28/02/2012 issued by the Veneto Region (see below).



REGIONI DEL VENETO

giunta regionale

ORDINANZA n. 130/45.02 del 17/08/2010

OGGETTO: Disciplina della pratica del "Kitesurf" e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA'

Visto l'art. 15 del Regolamento per la Navigazione interna

Vista la L.R. n. 52/1989;

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27 del D.lgs. n. 171/2005;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della navigazione, disciplinare le pratiche del "Kitesurf" e del traino di

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*

galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda di competenza della Regione del Veneto;

Considerati gli incontri tenutesi presso la Comunità del Garda con rappresentanti della stessa, della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, all'esito dei quali si è concordato, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi Ordinamenti, di dare una regolamentazione uniforme per lo svolgimento delle pratiche del "Kitesurf" e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda.

Visto il D. Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003.

ORDINA

Capo II

Esercizio della pratica del "Kitesurf"

Articolo 2 - Esercizio della pratica del "Kitesurf".

1. Nelle acque di competenza della Regione del Veneto la pratica del "Kitesurf" (tavola con aquilone) è consentita esclusivamente secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Capo dell'Ordinanza.

Articolo 3 - Partenza del "Kitesurf".

1. La partenza del "Kitesurf" può avvenire:

a) in navigazione, da unità da diporto alle condizioni di cui all'articolo 4;

b) da terra, esclusivamente dalle aree eventualmente individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 5, e secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.

Articolo 4 - Partenza da unità da diporto in navigazione.

1. La partenza del "Kitesurf" in navigazione può avvenire esclusivamente da unità da diporto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla legge.
2. La partenza del "Kitesurf" deve avvenire ad almeno 300 metri dalla riva, in acque libere da altre imbarcazioni, ed in modo da non ostacolarne la navigazione, nonché a distanza di sicurezza dalle rotte della navigazione di linea.

Articolo 5 - Partenza da terra.

1. I Comuni possono individuare delle aree a terra da adibire in modo esclusivo alla pratica del "Kitesurf".
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate nel rispetto dei limiti posti dall'art. 7 e non possono essere utilizzate per la balneazione o per altre attività.
3. Tali aree devono essere chiaramente identificate mediante idonea delimitazione perimetrale dell'area a terra.
4. I Comuni informano l'utenza dell'uso esclusivo delle aree di cui al comma 1 tramite un'adeguata cartellonistica riportante in più lingue il divieto di balneazione.

Articolo 6 - Corridoi di lancio.

1. I Comuni, qualora individuino le aree a terra di cui all'art. 5 comma 1, predispongono corridoi di lancio per la partenza e l'atterraggio dei "Kitesurf".
2. I corridoi di lancio devono avere una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di 80 metri ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa, ove possibile.
3. I corridoi di lancio devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra.
4. Le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare la dicitura "*Corridoio di Kitesurf – Divieto di balneazione*".
5. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra di loro tramite una cima galleggiante. Esse possono essere collegate tra di loro soltanto sul fondo mediante una cima non galleggiante.

Articolo 7 - Limitazioni e divieti.

1. La pratica del "Kitesurf" è comunque vietata:
 - a) All'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti

inferiore a 500 metri;

b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte delle unità di tale servizio;

c) Nelle zone riservate alla balneazione nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

d) Nel raggio di 100 metri dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;

e) Nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica subacquea o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

f) nelle aree riservate a specifiche attività.

2. Fatto salvo per i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, l'uso del "Kitesurf" è comunque vietato per una fascia di 150 metri dalla costa.

3. La pratica del "Kitesurf" è vietata ai minori di 16 anni.

4. La pratica del "Kitesurf" è consentita soltanto con buona visibilità, da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva da parte dei Comuni, con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.

Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

1. Con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei "Kitesurf" devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all'art. 6 e devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio.

2. È consentito il transito di un solo "Kitesurf" per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del "Kitesurf", nonché lasciare incustodito il "Kitesurf" senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

4. È fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.

5. La circolazione dei "Kitesurf" non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.

6. Quando due unità di “Kitesurf” navigano su rotte in collisione, quella sopravento dà la precedenza sollevando il Kite, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il Kite.

7. Quando due unità di “Kitesurf” procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il Kite e rallentando.

8. Quando un unità di “Kitesurf” incrocia altre unità a vela dà loro precedenza sollevando il Kite e rallentando a prescindere dalle mure.

9. La persona non esperta che effettua l'attività di “Kitesurf” deve essere assistita da istruttore abilitato munito di mezzo di appoggio motorizzato quale unità d’appoggio.

Articolo 9 - Dotazioni.

1. Per svolgere la pratica del “Kitesurf” è obbligatorio:

a) Indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato;

b) utilizzare un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla vela-aquilone in caso di necessità;

c) portare con sé un coltello taglia scotte.

2. Il “Kitesurf” deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il suo conseguente sventamento.

Articolo 10 – Pubblicità.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7 8 e 9 devono essere rese pubbliche mediante affissione, nelle aree individuate ai sensi dell’art. 5 della presente Ordinanza, di cartellonistica redatta in lingua italiana inglese e tedesca.

Capo III

Sanzioni

Articolo 11 – Sanzioni.

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e sue successive modifiche.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm.ii., e dalla L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Venezia, 17 agosto 2010

Ing. Bruno Carli

ORDINANZA n. 27/62.01.02 del 28 febbraio 2012

OGGETTO: Disciplina della pratica del *kiteboarding* e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto. **Modifiche all'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010.**

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA'

VISTA l'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010;

PRESO atto della nota prot. 7671 del 13.5.11, con la quale il Comune di Malcesine chiedeva la deroga alla distanza dagli ingressi dei porti per la predisposizione dei corridoi di lancio per la partenza dei "Kiteboards";

PRESO altresì atto delle osservazioni di cui a suo tempo la Federazione Italiana Sci Nautico – al cui interno fino al dicembre 2011 era inquadrata la disciplina del *kiteboarding* - si è fatta promotrice a nome delle Scuole e Associazioni di *kiteboarding* che operano sulla sponda veneta del lago di Garda e che riguardano il limite di età degli atleti e le regole delle precedenze;

RITENUTO che, ove condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio possano comunque garantire condizioni di sicurezza - certificate con apposito atto del Comune competente e valutati di volta in volta i singoli casi, possa essere ridotta la distanza minima del corridoio di lancio rispetto all'ingresso laterale del porto;

RITENUTO che risulta opportuno per ragioni di sicurezza rivedere alcuni aspetti della navigazione con il *kiteboard*, in particolare le disposizioni comportamentali in ordine alle precedenze;

VISTA la valutazione favorevole espressa dalla F.I.V. con nota prot.206/A D.A. del 25.1.12, relativamente alle modifiche apportate alle regole di precedenza;

A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012

RITENUTO altresì opportuno standardizzare la denominazione di tale sport usando il termine *kiteboarding/kiteboard*, come segnalato dalla Federazione stessa;

Ciò premesso,

ORDINA

ART. 1 – MODIFICA DELLA TERMINOLOGIA

1. Il termine “kitesurf” presente nell’ordinanza n.130 del 17 agosto 2010 è sostituito con il termine *kiteboarding/kiteboard* come da definizione della International Sailing Federation (ISAF).

ART. 2 – MODIFICA AL CAPO II, ART.2 DELL’ORDINANZA N.130/45.02 DEL 17.8.2010

Dopo il comma 1 dell’art.2 dell’Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:

“1bis. La pratica del kiteboarding è consentita a partire dall’età di anni 14. Fino al compimento dei 16 anni, i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato.”.

ART. 3 – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010

1. Il comma 3 dell’art.7 dell’Ordinanza n.130/2010 è abrogato.

2. Dopo il comma 4 dell’art.7 dell’Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:

“4bis. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall’ingresso laterale del porto valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.”.

ART.4 - MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010

1. L’art.8 dell’Ordinanza n.130/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

1. *Con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei kiteboards devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all'art. 6 e devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.*
2. *È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.*
3. *A terra è vietato effettuare prove di manovra del kiteboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.*
4. *E' fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.*
5. *La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.*
6. *Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela.*
7. *Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve, sollevando l'aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l'aquilone basso.*
8. *Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l'aquilone, assumendo una conduzione prudente e responsabile.*
9. *L'unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l'aquilone.*
10. *In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l'aquilone.*
11. *In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.*
12. *Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza."*

ART.5 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. La presente Ordinanza, pubblicata integralmente unitamente all'**Allegato A** sul BUR, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. L'**Allegato A** al presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il testo pubblicato sul B.U.R. n.72 del 3 settembre 2010.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

ING. BRUNO CARLI